

Comune diSAN BENEDETTO ULLANO (Prov. COSENZA)

Ordinanza dell'ufficiale di anagrafe

ORDINANZA N. 18

Prot. N. 2560

Data 02/08/2019

Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità di cittadini appartenenti a paese non aderente all'unione europea o apolidi.

L'anno duemiladiciannove, il giorno due, del mese di Agosto, nel proprio ufficio;

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visti, in particolare, gli atti relativi:

☒ agli accertamenti, opportunamente intervallati, eseguiti dalla locale Polizia Municipale nel periodo dal 11/06/2018 al 07/06/2019;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, nel caso concreto, ricorrono i motivi per dare corso, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lettera c) e successive modificazioni ed integrazioni del prima richiamato d.P.R. n. 223/1989, alla loro cancellazione da questo registro della popolazione residente;

Tenuto conto che nei modi di legge, in data 03/07/2019, è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», e successive modificazioni e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

ORDINA

La cancellazione, per irreperibilità, da questo registro della popolazione residente con abitazione in Via CALVARIO, n.11, delle persone di cui al seguente prospetto e con decorrenza dalla data odierna:

Num. d'ord.	Relazione con l'intestatario della scheda	COGNOME E NOME	NASCITA		CITTADINANZA
			LUOGO	DATA	
1	I. S..	IYAMU KELVIN	EDO (NIGERIA)	11/05/1998	NIGERIA

con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia.

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata, in mancanza di una disposizione normativa specifica alla pubblicazione dei provvedimenti dell'ufficiale d'anagrafe, sul sito istituzionale comunale, nell'apposito albo pretorio on line, per (20) venti giorni adempiendo in via analogica a quanto prevede l'art. 143, 3° comma del C.P.C., relativo alla notifica agli irreperibili, e al contempo assolvendo al più generale principio di pubblicazione degli atti comunali, per quindici giorni, secondo il combinato disposto dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla pubblicazione delle deliberazioni e dell'art. 32 della L. 18-6-2009 n. 69, che prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune;
- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Questore della Provincia, all'Azienda Sanitaria Locale, ed agli altri uffici comunali.

RENDE NOTO

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione al Sig. Prefetto della Provincia (Artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- che responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico.



L'Ufficiale d'Anagrafe

(Mario Basile)